



Comune di Pozzolengo
 Provincia di Brescia



DELIBERAZIONE N. CC/ 14

In data: 30.09.2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Presente	
BUSTI MARIKA (CONSIGLIERE)	Presente	
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente	
BUZZACHETTI LUCA (CONSIGLIERE)	Presente	
ALBIERO GIROLAMO (CONSIGLIERE)	Presente	
SININI CRISTIAN (CONSIGLIERE)	Presente	
LODOLO MARCO (CONSIGLIERE)	Presente	
CADORE PATRIZIA (CONSIGLIERE)	Presente	
LOLLATO LUCA (CONSIGLIERE)	Presente	
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Presente	
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Assente	
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Presente	

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **3** dell'ordine del giorno.

Esponde sull'argomento al punto n. 3 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale il Sindaco.

Il Cons. D'Arco riferisce che è buona l'iniziativa fare una riduzione del 30% delle tariffe anche se l'aspettativa era maggiore.

Il Sindaco comunica che è stato chiesto cosa si potesse fare e come utilizzare i fondi trasferiti dallo Stato. Infine non ci sono stati avanzi che potevano permettere di aumentare le riduzioni delle tariffe.

Il Con. Pietropoli riferisce che è stato apprezzato lo sforzo per la riduzione delle tariffe e sono consapevoli che altre risorse debbano essere utilizzate per altre necessità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.52, in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011);

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 30/09/2020, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 471.451,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.»

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 471.451,00 e comprende i costi fissi, pari al 67,31% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 32,69% come già rappresentato nella delibera di approvazione del piano finanziario TARI;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati negli allegati al presente atto;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124);

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza COVID-19";

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Richiamata, altresì, la delibera 158/2020 ARERA che riduce le tariffe per le attività sospese in modo obbligatorio, nel caso di sospensione obbligatoria della attività, e facoltativo nel caso di autosospensione o nel caso di TARI delle famiglie in difficoltà, e ritenuto di limitare tali riduzioni per questioni di bilancio a quelle di carattere obbligatorio, portandole in riduzione di quanto dovuto da esse;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri che verranno di seguito esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno ridotto la capacità contributiva dei cittadini a causa della bassa contingenza economica per avvenuta chiusura di numerose attività produttive e commerciali per un periodo, allo stato attuale, quantificabile in un trimestre;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze domestiche, come sopra identificate, sono la riduzione della quota totale dovuta nella misura del 30 per cento;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività per un periodo, allo stato attuale, quantificabile in un trimestre;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione conclusa, come sopra identificate e nello specifico di cui all'allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020 ad eccezione delle categorie ex DPR 158/99 n. 9 (case di cura), n. 11 (uffici), n. 12 (banche e studi professionali), n. 14 (edicole, farmacie, tabaccai), n. 25 (supermercati) che hanno continuato ininterrottamente la loro attività, sono la riduzione della quota totale dovuta nella misura del 30 per cento;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato con entrate proprie attraverso una rimodulazione delle entrate e delle spese del Bilancio 2020 che consenta il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ribadito pertanto di rispettare quanto indicato da ARERA con Delibera n. 158 e di garantire le riduzioni obbligatorie di cui all'art. 1 Punto 1.2;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dall'art. 38 bis del DL 124/2019 (legge di conversione n. 157 del 19/12/2019) pari al 5% del tributo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 22/12/2017;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17, in data 28/04/2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Con voti Favorevoli n° 11 – Astenuti n° 1 (Cons. D'Arco) - Contrari n° = su n° 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **Di fissare** per l'anno 2020 nelle misure di cui al prospetto allegato al presente atto, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche);
- 2) **Di approvare** le seguenti agevolazioni delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:
 - riduzione della quota totale dovuta nella misura del 30 per cento per le utenze domestiche;
 - riduzione della quota totale dovuta nella misura del 30 per cento per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione conclusa e di cui all'allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020 ad eccezione delle categorie ex DPR 158/99 n. 9 (case di cura), n. 11 (uffici), n. 12 (banche e studi professionali), n. 14 (edicole, farmacie, tabaccai), n. 25 (supermercati)

3) **Di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dall'art. 38 bis del DL 124/2019 (legge di conversione n. 157 del 19/12/2019);

4) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere

Con voti Favorevoli n° 11 – Astenuti n° 1 (Cons. D'Arco) - Contrari n° = su n° 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.



COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

UFFICIO RAGIONERIA-

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA

CONSIGLIO COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 30/09/2020

O G G E T T O :

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si propone l'adozione di un atto deliberativo in ordine
all'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 4 DEL 30/09/2020

SERVIZIO RAGIONERIA

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrate alla cat. D) in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità **TECNICA:**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: _____

Pozzolengo, 30/09/2020



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrate alla cat. D) Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità:

CONTABILE TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: _____

Pozzolengo, 30/09/2020



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrate alla cat. D) **responsabile** del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E' INSUFFICIENTE.

La spesa / L'entrata viene imputata / liquidata / incamerata ai seguenti capitoli:

- Capitolo _____ Denominazione" _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione" _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione" _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione" _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione" _____ "
- Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

Pozzolengo, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

Letto, approvato e sottoscritto



Il Presidente
PAOLO BELLINI

Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Tomaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 406 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA CHE:

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, . . . 5 OTT 2020



Il responsabile del procedimento
Deborah Boletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

Visto l'art. 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, certifico che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data _____ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio (art. 134, comma 4).

Li,

5 OTT 2020



Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Tomaselli

Coefficienti DPR 158/99

APKAPPA software - www.apkappa.it

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Ka (nord)				Kb			
	< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti	-	-	min	max	med	ad-hoc
Famiglie di 1 componente	0,84	0,80			0,60	1,00	0,80	0,30
Famiglie di 2 componenti	0,98	0,94			1,40	1,80	1,60	1,80
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,05			1,80	2,30	2,05	2,05
Famiglie di 4 componenti	1,16	1,14			2,20	3,00	2,60	2,60
Famiglie di 5 componenti	1,24	1,23			2,90	3,60	3,25	2,20
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,30			3,40	4,10	3,75	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie < 5000 abitanti		Kc (nord)				Kd (nord)			
		min	max	med	ad-hoc	min	max	med	ad-hoc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16	0,77	0,46	0,40	1,30	6,30	3,80	2,50
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,34	1,20	0,77	0,80	2,76	9,83	6,29	6,00
3	Stabilimenti balneari	0,19	0,95	0,57	0,63	1,56	7,80	4,68	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,15	0,65	0,40	0,43	1,25	5,33	3,29	3,55
5	Alberghi con ristorante	0,54	2,00	1,27	1,07	4,40	16,40	10,40	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,40	1,37	0,88	1,00	3,28	11,24	7,26	7,50
7	Case di cura e riposo	0,48	1,50	0,99	1,00	3,91	12,29	8,10	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,50	1,70	1,10	1,20	4,11	13,95	9,03	13,95
9	Banche ed istituti di credito	0,28	0,87	0,57	0,87	2,25	7,17	4,71	7,17
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,44	1,67	1,05	1,30	3,56	13,68	8,62	10,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,54	2,28	1,41	0,98	4,40	18,68	11,54	10,00
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,36	1,56	0,96	0,60	2,95	12,75	7,85	7,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46	1,74	1,10	0,90	3,78	14,22	9,00	9,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,22	1,37	0,79	0,91	1,75	11,25	6,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,28	1,64	0,96	0,31	2,25	13,38	7,82	3,30
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,42	11,13	6,78	2,42	19,84	91,32	55,58	19,84
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82	9,42	5,62	2,05	14,91	77,21	46,06	18,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88	3,57	2,23	1,10	7,22	29,33	18,27	12,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	3,92	2,34	0,77	6,30	32,12	19,21	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,03	15,66	9,35	3,03	24,86	128,40	76,63	24,86
21	Discoteche, night club	0,52	2,46	1,49	0,52	4,28	20,18	12,23	13,45
22	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0																		
APKAPPA software - www.apkappa.it																		
UTENZE DOMESTICHE					CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA						CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE						TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff.	Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF Utenze domestiche	QUOTA FISSA	Coeff.	Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA MEDIA	Gettito QF+QV				
n	m ²	%	m ²	Ka	Quot / Somm S _(n) * Ka _(n)	Euro	Euro/m ²	Kb	Quov N _(n) * Kb _(n)	Euro	Euro/Utenza	Euro/Utenza	Euro					
					Nord	S.tot*Ka	Quf S _(n) * Ka _(n)	Quf*S*Ka	Quf ² *Ka	Kb*Nuc		Quov N _(n) * Kb _(n)	Quv*Kb*Nuc	Quv*Kb	QF+QV			
Famiglie di 1 componente	363	49.880,24	19,4%	137	0,84	41.899	0,79	32.892	0,659427	ad-hoc	0,30	108,9	15,71	1.711	4,71	95,33	34.603	
Famiglie di 2 componenti	478	67.619,84	25,6%	141	0,98	66.267	0,79	52.022	0,769332	ad-hoc	1,80	860,4	15,71	13.516	28,28	137,11	65.538	
Famiglie di 3 componenti	411	55.921,27	22,0%	136	1,08	60.395	0,79	47.412	0,847835	ad-hoc	2,05	842,55	15,71	13.236	32,20	147,56	60.648	
Famiglie di 4 componenti	273	41.330,26	14,6%	151	1,16	47.943	0,79	37.637	0,910638	ad-hoc	2,60	709,8	15,71	11.150	40,84	178,71	48.787	
Famiglie di 5 componenti	166	23.852,56	8,9%	144	1,24	29.577	0,79	23.219	0,973440	ad-hoc	2,20	365,2	15,71	5.737	34,56	174,43	28.956	
Famiglie di 6 o più componenti	179	38.142,70	9,6%	213	1,30	49.586	0,79	38.926	1,020542	ad-hoc	3,40	608,6	15,71	9.561	53,41	270,88	48.487	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0	1,08	-	0,79	-	0,847835	ad-hoc	1,80	0	15,71	-	28,28	28,28	-	
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0	0,84	-	0,79	-	0,659427	ad-hoc	0,00	0	15,71	-	-	-	-	
TOTALE (escluso pertinenze)	1.870	276.746,87	100%	148		295.668		232.108,72				3.495	15,71	54.910,65			287.019,36	
UTENZE NON DOMESTICHE					CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA						CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE						TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali	Coeff.	Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF Utenze non domestiche	QUOTA FISSA	Coeff.	Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze non domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	Gettito QF+QV				
n	m ²	%	m ²	Kc	Quot / Somm S _(ap) * Kc _(ap)	Euro	Euro/m ²	Kd	kg/anno stimati	Quov N _(n) * Kb _(n)	Euro	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro				
					Nord	S.tot*Kc	Qtapf / Somm S _(ap) * Kc _(ap)	Quf*S*Kc	Quf ² *Kc	S*Kd	Quov N _(n) * Kb _(n)	Sap*Kd (ap)*Cu	Quv*Kd	QF+QV				
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	1.840,05	1,4%	368	ad-hoc	0,40	736	1,13	834	0,45	ad-hoc	2,50	4.600	0,13	618	0,34	0,79	1.452
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	1.605,17	1,3%	803	ad-hoc	0,80	1.284	1,13	1.456	0,91	ad-hoc	6,00	9.631	0,13	1.294	0,81	1,71	2.750
3 Stabilimenti balneari	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,63	-	1,13	-	0,71	ad-hoc	5,20	-	0,13	-	0,70	1,41	-
4 Esposizioni, autosaloni	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,43	-	1,13	-	0,49	ad-hoc	3,55	-	0,13	-	0,48	0,96	-
5 Alberghi con ristorante	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	1,07	-	1,13	-	1,21	ad-hoc	8,79	-	0,13	-	1,18	2,39	-
6 Alberghi senza ristorante	55	24.396,20	19,2%	444	ad-hoc	1,00	24.396	1,13	27.660	1,13	ad-hoc	7,50	182.972	0,13	24.581	1,01	2,14	52.242
7 Case di cura e riposo	1	952,36	0,7%	952	ad-hoc	1,00	952	1,13	1.080	1,13	ad-hoc	8,19	7.800	0,13	1.048	1,10	2,23	2.128
8 Uffici, agenzie, studi professionali	50	5.244,17	4,1%	105	ad-hoc	1,20	6.293	1,13	7.135	1,36	ad-hoc	13,95	73.156	0,13	9.828	1,87	3,23	16.963
9 Banche ed istituti di credito	3	599,27	0,5%	200	ad-hoc	0,87	521	1,13	591	0,99	ad-hoc	7,17	4.297	0,13	577	0,96	1,95	1.168
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	33	5.581,32	4,4%	169	ad-hoc	1,30	7.256	1,13	8.226	1,47	ad-hoc	10,00	55.813	0,13	7.498	1,34	2,82	15.725
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	347,00	0,3%	87	ad-hoc	0,98	340	1,13	386	1,11	ad-hoc	10,00	3.470	0,13	466	1,34	2,45	852
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	3.088,60	2,4%	172	ad-hoc	0,60	1.853	1,13	2.101	0,68	ad-hoc	7,00	21.620	0,13	2.905	0,94	1,62	5.006
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.173,00	0,9%	168	ad-hoc	0,90	1.056	1,13	1.197	1,02	ad-hoc	9,00	10.557	0,13	1.418	1,21	2,23	2.615
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,91	-	1,13	-	1,03	ad-hoc	7,50	-	0,13	-	1,01	2,04	-
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	104	72.484,52	57,0%	697	ad-hoc	0,31	22.470	1,13	25.477	0,35	ad-hoc	3,30	239.199	0,13	32.135	0,44	0,79	57.612
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	19	6.509,65	5,1%	343	ad-hoc	2,42	15.753	1,13	17.861	2,74	ad-hoc	19,84	129.151	0,13	17.351	2,67	5,41	35.212
17 Bar, caffè, pasticceria	7	794,10	0,6%	113	ad-hoc	2,05	1.628	1,13	1.846	2,32	ad-hoc	18,00	14.294	0,13	1.920	2,42	4,74	3.766
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	2.482,47	2,0%	310	ad-hoc	1,10	2.731	1,13	3.096	1,25	ad-hoc	12,00	29.790	0,13	4.002	1,61	2,86	7.098
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,77	-	1,13	-	0,87	ad-hoc	21,41	-	0,13	-	2,88	3,75	-
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	154,00	0,1%	77	ad-hoc	3,03	467	1,13	529	3,44	ad-hoc	24,86	3.828	0,13	514	3,34	6,78	1.043
21 Discoteche, night club	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,52	-	1,13	-	0,59	ad-hoc	13,45	-	0,13	-	1,81	2,40	-
22 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
23 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
24 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
25 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
26 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
27 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
28 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
29 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
30 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,13	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,13	-	-	-	-
TOTALE	318	127.251,88	100%	400		22,29	87.737		99.475,16		219,21	790.178		106.156,47			205.631,64	
TOTALE GENERALE	2.188	403.998,75		185					331.583,88					161.067,12			492.651,00	

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	15,709178					
Famiglie di 1 componente	363	49.880,24	19,4%	137,4	0,84	0,30	0,659427	90,61	4,71	4,71	95,33
Famiglie di 2 componenti	478	67.619,84	25,6%	141,5	0,98	1,80	0,769332	108,83	28,28	14,14	137,11
Famiglie di 3 componenti	411	55.921,27	22,0%	136,1	1,08	2,05	0,847835	115,36	32,20	10,73	147,56
Famiglie di 4 componenti	273	41.330,26	14,6%	151,4	1,16	2,60	0,910638	137,86	40,84	10,21	178,71
Famiglie di 5 componenti	166	23.852,56	8,9%	143,7	1,24	2,20	0,973440	139,87	34,56	6,91	174,43
Famiglie di 6 o più componenti	179	38.142,70	9,6%	213,1	1,30	3,40	1,020542	217,47	53,41	8,90	270,88
Totale	1.870	276.746,87	100%	148,0		Media	0,863536		Media	9,27	

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
								n	m ²	Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	1.840,05	ad-hoc	0,40	ad-hoc	2,50	0,453518	0,335863	0,789380
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	1.605,17	ad-hoc	0,80	ad-hoc	6,00	0,907035	0,806070	1,713105
3	Stabilimenti balneari	-	-	ad-hoc	0,63	ad-hoc	5,20	0,714290	0,698594	1,412884
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	ad-hoc	0,43	ad-hoc	3,55	0,487532	0,476925	0,964456
5	Alberghi con ristorante	-	-	ad-hoc	1,07	ad-hoc	8,79	1,213160	1,180893	2,394052
6	Alberghi senza ristorante	55	24.396,20	ad-hoc	1,00	ad-hoc	7,50	1,133794	1,007588	2,141382
7	Case di cura e riposo	1	952,36	ad-hoc	1,00	ad-hoc	8,19	1,133794	1,100286	2,234080
8	Uffici, agenzie, studi professionali	50	5.244,17	ad-hoc	1,20	ad-hoc	13,95	1,360553	1,874113	3,234666
9	Banche ed istituti di credito	3	599,27	ad-hoc	0,87	ad-hoc	7,17	0,986401	0,963254	1,949655
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	33	5.581,32	ad-hoc	1,30	ad-hoc	10,00	1,473933	1,343450	2,817383
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	347,00	ad-hoc	0,98	ad-hoc	10,00	1,111118	1,343450	2,454568
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	3.088,60	ad-hoc	0,60	ad-hoc	7,00	0,680277	0,940415	1,620692
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.173,00	ad-hoc	0,90	ad-hoc	9,00	1,020415	1,209105	2,229520
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	ad-hoc	0,91	ad-hoc	7,50	1,031753	1,007588	2,039340
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	104	72.484,52	ad-hoc	0,31	ad-hoc	3,30	0,351476	0,443339	0,794815
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	19	6.509,65	ad-hoc	2,42	ad-hoc	19,84	2,743782	2,665405	5,409187
17	Bar, caffè, pasticceria	7	794,10	ad-hoc	2,05	ad-hoc	18,00	2,324278	2,418210	4,742488
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	2.482,47	ad-hoc	1,10	ad-hoc	12,00	1,247174	1,612140	2,859314
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	ad-hoc	0,77	ad-hoc	21,41	0,873022	2,876327	3,749348
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	154,00	ad-hoc	3,03	ad-hoc	24,86	3,435397	3,339817	6,775214
21	Discoteche, night club	-	-	ad-hoc	0,52	ad-hoc	13,45	0,589573	1,806940	2,396513
22	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
	Totale	318	127.251,88							

COMUNE DI POZZOLENGO (BS)		
Prot. N. 6467		
17 SET 2020		
Cat.	Class. 5 4 0	Fasc.

COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale N. 13 del 12/09/2020	Parere sulla proposta di deliberazione di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l'anno 2020
---------------------------------	---

Il sottoscritto, dott. Lorenzo Guerresi, Revisore Unico del comune di Pozzolengo,

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021";
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- il PEF 2020 secondo la metodologia ARERA dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 471.451;
- la relazioni di accompagnamento predisposta dal gestore;

Richiamato l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Rilevato che:

- l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

- l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Preso atto, infine, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Esaminata la proposta di deliberazione di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe ed agevolazioni per l'anno 2020;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Osservato:

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- la coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato;

ESPRIME

parere favorevole sulle proposte di deliberazione di cui all'oggetto, riguardo ai risvolti contabili che esse comportano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pozzolengo, 12 settembre 2020

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Lorenzo Guerresi

